

REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro Segretario di Stato

Div. 23 n°1225

PER I LAVORI PUBBLICI

VISTI il D.L.L. 1° marzo 1945, n°154, il D.L. 17 aprile 1948, n°740, e la legge 25 giugno 1949, n°409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 7 gennaio 1947, n°49, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1947), con il quale la città di Mantova è stata inclusa (limitatamente alla zona del Capoluogo circoscritta con linea rossa nella planimetria in scala 1:5000, vistata agli effetti del decreto medesimo) negli elenchi dei Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il piano parziale di ricostruzione di Mantova, redatto dallo Ing. Alessandro Magelli e dall'Arch. Attalo Poldi, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 febbraio 1948, approvata dalla Giunta Prov.le Amm.va nella seduta del 14 aprile 1948;

CONSIDERATO che detto piano parziale è stato pubblicato a termini di legge, a decorrere dal 20 febbraio 1948, dando luogo alle sottoelencate quattro opposizioni, in merito alle quali il Sindaco ha controdedotto: 1) - Premazzi Cesare; 2) - Premazzi Anna in Contini, 3) Mari Anselmo, 4) Giannantoni Salvatore ed eredi Giannantoni Vezio;

CONSIDERATO che successivamente il Comune di Mantova ritenne opportuno apportare al piano alcune modifiche, adottandole con deliberazione consiliare del 17 giugno 1948, approvata dalla Giunta Prov.le Amm.va nella seduta del 4 agosto 1948;

CHE fu, quindi, fatto luogo ad una seconda pubblicazione, dal 25 giugno al 9 luglio 1948, durante la quale furono presentate le seguenti tre opposizioni, in merito alle quali il Sindaco ha controdedotto: 1) - Bianchi Luigi; 2) - Premazzi Cesare; 3) - Centini Premazzi Anna;

VISTE le opposizioni presentate fuori termine da Lucca Enrico;

VISTO il voto del 9 aprile 1949, n°2516, del Comitato Tecn.Amm.vo del

SE/Si

Magistrato alle Acque, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Venezia;

VISTI i voti 1° agosto 1949, n°2014, e 23 febbraio 1950, n°3544/128, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; ✓

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione di cui trattasi non si ravvisa la necessità di stabilire speciali norme, essendo sufficiente il vigente regolamento edilizio comunale;

CONSIDERATO che le opposizioni Cesare Premazzi non danno luogo a provvedere in quanto superate a seguito delle modifiche apportate al piano in sede di seconda pubblicazione;

CHE parimenti, non vi è luogo a provvedere in merito alle opposizioni Mari Anselmo, poichè nell'opposizione stessa il ricorrente dichiara di voler ricostruire seguendo il tracciato previsto nel piano parziale di ricostruzione;

CONSIDERATO che sono da respingere, perchè motivate da interessi privati in contrasto con le finalità del piano di cui trattasi, le due opposizioni di Premazzi Contini Anna e quelle di Giannantoni Salvatore ed eredi di Giannantoni Vezio, e Bianchi Luigi;

CHE sono parimenti da respingere, per la ragione suddetta, pur astruendo dalla loro irricevibilità in quanto irritualmente presentate, le opposizioni Lucca Enrico;

D E C R E T A

Art.1°) - Non essendovi luogo a procedere in merito alle opposizioni; Premazzi Cesare, Mari Anselmo, respinte le opposizioni Premazzi Contini Anna, Giannantoni Salvatore ed eredi di Giannantoni Vezio, Bianchi Luigi, Lucca Enrico, è approvato il piano parziale di ricostruzione di Mantova, vistato dal sottoscritto in 10 planimetrie in iscala 1:1000 ed 1 in iscala 1:2000.

Art.2°) - Per l'esecuzione di detto piano parziale di ricostruzione è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, li - 8 MAG. 1950

I L M I N I S T R O

